SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" (SPECIALISTA AMBIENTALE CON COMPETENZE IN ACUSTICA) AREA DEI FUNZIONARI ED E. Q. DA ASSEGNARE ALL'AREA INFRASTRUTTURE CIVILI – SERVIZIO TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO

# CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

La Commissione ha definito i seguenti criteri di valutazione dei 4 quesiti a risposta sintetica contenuti nella **prova estratta A,** ad ognuno dei quali è stato assegnato un valore compreso tra 0 e 7,5 punti per un punteggio massimo complessivo di 30 assegnati in base a:

- > completezza della risposta:
- > correttezza dei contenuti;
- pertinenza rispetto alla domanda;
- chiarezza espositiva;
- > capacità di sintesi.

Considerato che ai sensi dell'art. 18 comma 7 del Regolamento delle Selezioni del Comune di Ravenna il punteggio minimo richiesto per il superamento di una prova è di 21/30, corrispondente al giudizio di discreto, la Commissione ha espresso la votazione, per ogni quesito, utilizzando la scala scolastica da 0 (risposta non data) a 10 (risposta eccellente), riproporzionando quindi in maniera aritmetica le votazioni assegnate in relazione al valore massimo attributo a ciascun quesito pari a 7,5 punti, secondo la seguente formula:

$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{V} \times 7.5}{10}$$

ove si intende per:

**p:** punteggio riparametrato

V: votazione espressa in decimi secondo la scala scolastica

I punteggi di traduzione e ponderazione della sopra riportata scala di valutazione, risultano quindi quelli di cui alla seguente tabella:

	votazione secondo la scala scolastica punti in /10	punteggio riparametrato punti in /7,5
Risposta non data	0	0
Risposta gravemente insufficiente	1	0,75
Risposta gravemente insufficiente	1,5	1,125
Risposta gravemente insufficiente	2	1,5
Risposta gravemente insufficiente	2,5	1,875
Risposta gravemente insufficiente	3	2,25
Risposta gravemente insufficiente	3,5	2,625
Risposta insufficiente	4	3
Risposta insufficiente	4,5	3,375
Risposta insufficiente	5	3,75
Risposta lievemente insufficiente	5,5	4,125
Risposta sufficiente	6	4,5
Risposta più che sufficiente	6.5	4,875
Risposta discreta	7	5,25





	votazione secondo la scala scolastica punti in /10	punteggio riparametrato punti in /7,5
Risposta più che discreta	7,5	5,625
Risposta buona	8	6
Risposta più che buona	8,5	6,375
Risposta ottima	9	6,75
Risposta più che ottima	9,5	7,125
Risposta eccellente	10	7,5

La Commissione ha definito schematicamente ed a titolo esemplificativo i contenuti della risposta "ideale" attesa per ogni quesito:

### **QUESITO N. 1**

Il candidato descriva i contenuti della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1197 del 21/09/2020: in particolare ne descriva finalità, campo e modalità di applicazione.

# Sintesi dei contenuti attesi

La DGR 1197/2020 definisce prescrizioni, criteri e indirizzi per il rilascio, da parte dei Comuni delle autorizzazioni allo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni con l'impiego di sorgenti o caratterizzate da operazioni rumorose, in deroga ai limiti acustici fissati dalla normativa. Essa fa seguito, e abroga, la precedente DGR 45/2002.

In particolare definisce criteri e si applica a:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili, individuando orari in cui si possono svolgere attività rumorose e limiti da rispettare, comunque in deroga a quelli fissati dalla normativa nazionale;
- attività agricole di carattere temporaneo e stagionale;
- manifestazioni temporanee, fissandone limiti e durata sulla base dell'entità della manifestazione;
- altre particolari sorgenti sonore (ad esempio cannoncini antistorno, cannoni antigrandine...);

In particolare, la DGR indica iter procedurali specifici da seguire in caso di attività di cantiere o di manifestazioni temporanee. Ad esempio, per i cantieri che rispettino i limiti e gli orari della DGR occorre effettuare al Comune una comunicazione almeno 20 giorni prima dell'avvio mentre, nel caso di necessità di specifica deroga, occorre presentare istanza almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività. L'autorizzazione deve essere rilasciata dal Comune entro 30 giorni dalla richiesta, eventualmente con parere di ARPAE.

# **QUESITO N. 2**

Il candidato illustri i principi generali dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), il quadro di riferimento normativo e i titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'Autorizzazione.

# Sintesi dei contenuti attesi

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è stata istituita con il DPR 59/2013 per sostituire i titoli previsti dall'art.3:

- 1. autorizzazione agli scarichi (espressa):
- 2. comunicazione preventiva (art. 112 D.Lgs 152/06) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;
- 3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 (espressa);
- 4. autorizzazione alle emissioni in via generale art. 272;
- 5. comunicazione o dichiarazione nulla osta di cui art. 8 L447/1995 (per acustica);
- 6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione (D.Lgs 99/1992);
- 7. comunicazioni in materia rifiuti artt. 214, 216 (gestione semplificata);

Occorre presentare istanza di AUA in caso sia necessaria una nuova autorizzazioni espressa oppure in caso di modifica di un'autorizzazione o una comunicazione comprese in vigente AUA.

M

بل

Per campo di applicazione, Il DPR 59/2013 prevede due criteri: soggettivo (dimensione dell'impresa) e oggettivo (assoggettabilità ad AIA). Tra i due criteri deve prevalere quello oggettivo (complessi non soggetti ad AIA, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda che li gestisce).

Il procedimento finalizzato al rilascio dell'AUA si avvia con la presentazione al SUAP dell'istanza e si conclude con l'adozione dell'provvedimento da parte di ARPAE SAC e il rilascio da parte del SUAP, entro 90-120 giorni. La durata di validità dell'AUA è di norma pari a 15 anni.

### **QUESITO N. 3**

Il candidato illustri come si articola il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e della L.R. n. 4 del 20 Aprile 2018

# Sintesi dei contenuti attesi

Per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) il proponente presenta all'autorità competente l'istanza trasmettendo in formato elettronico i seguenti documenti:

- a) lo studio preliminare ambientale contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente che richiedono, tra l'altro, l'indicazione delle motivazioni, delle finalità e delle possibili alternative di localizzazione e d'intervento nonché delle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica e di tutti gli elementi necessari a consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali;
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto;
- c) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie
- d) l'avviso al pubblico che deve indicare il proponente, la denominazione, la descrizione sintetica e la localizzazione del progetto.

Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente.

Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni.

In qualunque fase della procedura l'autorità competente può convocare una conferenza di servizi istruttoria.

L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) con atto dirigenziale, motivato ed espresso, valutando se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente e debba essere assoggettato a VIA. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è inoltre pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

#### **QUESITO N. 4**

Il candidato descriva quali sono le differenze tra Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) ai fini della definizione del sito (potenzialmente contaminato, contaminato, non contaminato)

#### Sintesi dei contenuti attesi

Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, le relative procedure, criteri e modalità, sono oggetto del Titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06 smi.

Secondo l'art. 240, c. 1, le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sono i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla Parte IV. Le concentrazioni soglia di rischio (CSR) sono i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte Quarta e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.

Il procedimento di bonifica previsto dall'art. 242 del D.Lgs 152/06 si svolge secondo le seguenti principali fasi (corrispondenti ad altrettanti moduli previsti dalla DGR 2215/2018):

K

7

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, il responsabile della contaminazione è tenuto a porre in opera le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza necessarie a contenere gli effetti della contaminazione nelle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

Accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) a seguito di un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento, è necessario provvedere alla comunicazione del superamento agli Enti pubblici competenti e alla presentazione del Piano di caratterizzazione, finalizzato alla realizzazione di indagini necessarie ad identificare le aree ed i volumi di terreno interessati dalla contaminazione nonché l'eventuale contaminazione delle acque di falda.

La normativa individua due diversi valori limite di concentrazione delle sostanze inquinanti in funzione della specifica destinazione d'uso, limiti per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e limiti per siti ad uso commerciale ed industriale (limiti colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della parte IV del DIgs 152/2006).

Si definisce potenzialmente contaminato un sito nel quale uno o più valori concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori concentrazione soglia di contaminazione (CSC).

Sulla base dei dati di caratterizzazione viene predisposta l'Analisi di Rischio Sito-Specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) per ogni contaminante che ha superato le CSC.

Nel caso in cui le concentrazioni rilevate sul sito siano inferiori a quelle determinate con l'Analisi di Rischio, il sito non risulta contaminato.

Un sito è contaminato quando i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'approvazione della procedura di analisi di rischio sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati.

Qualora il sito risulti contaminato è necessario presentare un Progetto Operativo di Bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente al fine di ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

Tutte le fasi del procedimento di bonifica sopra descritte sono oggetto di approvazione nell'ambito di apposite sedute della Conferenza di Servizi alle quali partecipano gli enti pubblico coinvolti.

L'approvazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi necessari, costituisce variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori. Il provvedimento di autorizzazione definisce i tempi di esecuzione, le eventuali prescrizioni, l'entità delle garanzie finanziarie che devono essere prestate per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la loro conformità al progetto approvato, sono accertati da ARPAE SAC (per tutti i procedimenti, anche quelli ex 471/1999) mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta da ARPAE ST (art. 248 c. 2 Dlgs 152/06).

Ravenna, 13/05/2025

IL PRESIDENTE Dott. Stefano Ravaioli

LA SEGRETARIA Maria Teresa Cappetta